

265.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	6424	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	6424
Missioni valevoli nella seduta del 27 ottobre 1993	6423	Proposte di legge:	
Mozioni, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	6425	(Adesione di deputati)	6423
Proposta di legge n. 2871:		(Annunzio)	6423
(Articoli da 2 a 5)	6407, 6413, 6416, 6417	(Approvazione in Commissione)	6424
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	6408, 6414, 6418	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6423

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-BIS. — SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI; DE MATTEO; COMPAGNA ED ALTRI; COMPAGNA ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; SPERONI ED ALTRI; ROCCHI ED ALTRI — DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (2871);

PIRO — DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (255);

MATTARELLA ED ALTRI — MISURE URGENTI PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MASSA (538);

CARIGLIA ED ALTRI — DISCIPLINA DEI SONDAGGI PREELETTORALI (657);

PAPPALARDO — NORME IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI (826);

BATTISTUZZI ED ALTRI — NORME PER LA DISCIPLINA DEI SONDAGGI DI OPINIONE (1026);

TASSONE ED ALTRI — DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURA DI PREVENZIONE (2253);

TASSI — ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE SPESE ELETTORALI AI NON ELETTI (2381);

FORTUNATO — DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (2483);

FORTUNATO — DISCIPLINA DEI SONDAGGI PREELETTORALI (2507);

MARTINAT ED ALTRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, IN MATERIA DI DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI SONDAGGI NEL CORSO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (2821);

BUTTI — DIVIETO DI DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DI OPINIONE DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (2916)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Propaganda elettorale
a mezzo stampa e radiotelevisiva).*

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste o dei gruppi di candidati;

c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati presenti nel medesimo collegio uninominale.

2. Dalla chiusura della campagna elettorale alla chiusura delle votazioni i divieti di cui al comma 1 si estendono anche alle forme consentite dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESEN-
TATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPO-
STA DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 5.

Vito, Pannella, Taradash, Cic-
ciomessere, Bonino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

*(Propaganda elettorale
a mezzo stampa e radiotelevisiva).*

1. Dalla medesima data di cui all'arti-
colo 1, comma 1, è vietata la propaganda
elettorale a mezzo di inserzioni pubbli-
citarie su quotidiani o periodici, *spot* pub-
blicitari e ogni altra forma di trasmissi-
one pubblicitaria radiotelevisiva. Non
rientrano nel divieto:

a) gli annunci di dibattiti, tavole ro-
tonde, conferenze, discorsi;

b) le pubblicazioni o le trasmissioni
destinate alla presentazione dei pro-
grammi delle liste o dei gruppi di candi-
dati e candidate;

c) le pubblicazioni o le trasmissioni
di confronto tra più candidati e candidate
presenti nel medesimo collegio uninomi-
nale.

2. Gli editori di giornali e di periodici,
nonché i concessionari e i titolari di auto-

rizzazioni esercenti attività di diffusione
radiotelevisiva, devono riconoscere a tutti
i candidati e candidate, i gruppi di candi-
dati e candidate e le liste partecipanti
alla consultazione elettorale l'accesso agli
spazi di propaganda di cui al comma 1
in condizioni di parità tra loro e nel ri-
spetto dei principi sanciti dalla legge 10
aprile 1991, n. 125, praticando tariffe non
maggiori della metà di quelle adottate
normalmente per la cessione di spazi
pubblicitari.

3. Dalla chiusura della campagna elet-
torale è vietata qualsiasi forma di propa-
ganda, compresa quella effettuata attra-
verso giornali e *spot* televisivi.

2. 6.

Vigneri, Bassanini, Barbera.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le forme consentite per concedere
spazi ai fini della propaganda elettorale
di cui all'articolo 1, che devono essere
comunque contraddistinte da un apposito
dispositivo sonoro o visivo che rechi la
indicazione « propaganda elettorale »,
sono le seguenti:

a) annunci di dibattiti, tavole ro-
tonde, conferenze, discorsi;

b) le pubblicazioni o le trasmissioni
*destinate alla presentazione dei pro-
grammi delle liste, dei gruppi di candi-
dati e candidate o dei singoli candidati o
candidate;*

c) le pubblicazioni o le trasmissioni
di confronto tra più candidati e candidate
presenti nel medesimo collegio uninomi-
nale.

2. 1.

Maroni, Dosi.

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il
seguente:* 1. Dalla medesima data in cui
all'articolo 1, comma 1, è vietata ogni
forma di pubblicità elettorale, comprese

le inserzioni di quotidiani o periodici e gli spot radiotelevisivi, e ogni forma di propaganda escluse le seguenti forme consentite.

2. 3.

Maroni, Dosi.

Al comma 1, all'linea, primo periodo, sopprimere le parole: e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva.

2. 7.

Vito, Pannella, Taradash, Ciciomessere, Bonino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o dei gruppi di candidati *con le seguenti:* , dei gruppi di candidati e dei candidati.

2. 19.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei programmi delle liste *o inserire le seguenti:* dei candidati o.

2. 4.

Maroni, Dosi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: gruppi di.

2. 18.

Lavaggi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: presenti nel medesimo collegio uninominale.

2. 20.

La Commissione.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli editori di giornali e di periodici nonché i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività radiotelevisiva devono riconoscere a tutti i candidati, i gruppi di candidati e le liste partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda di cui al comma 1 in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. 8.

Vigneri, Bargone, Bassanini, Tortorella, Alfonsina Rinaldi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

2. 9.

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Bargone, Bassanini, Tortorella, Barbera.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda effettuata attraverso giornali e mezzi radiotelevisivi, incluse le forme di cui al comma 1.

2. 2.

Maroni, Dosi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalle ore ventiquattro del venerdì precedente la consultazione e sino alla chiusura delle votazioni è vietata sotto qualsiasi forma ogni tipo di propaganda elettorale a mezzo della radio, della televisione e della stampa.

2. 10.

Tassi, Nania, Tatarella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I modi, i tempi e gli spazi di accesso, nonché il limite massimo delle tariffe da praticarsi per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo vengono disciplinati, almeno 20 giorni prima del termine di cui al comma 1, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dai comitati regionali per il servizio radiotelevisivo secondo le rispettive competenze.

2. 11.

Vigneri, Bassanini, Bargone, Barbera, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I tempi, i modi e gli spazi di accesso nonché il limite massimo delle tariffe da praticarsi per quanto riguarda i soggetti privati vengono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria almeno 10 giorni prima del termine di cui al comma 1 in armonia con gli indirizzi definiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dai comitati regionali.

2. 12.

Vigneri, Bassanini, Tortorella, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 15.

Dopo le parole: e del presente articolo inserire le seguenti: , salvo quanto disposto dal comma 4, .

0. 2. 15. 7.

Ignazio La Russa, Nania, Tassi, Tatarella, Gasparri.

Sostituire le parole: di informazione con le seguenti: ufficiali di stampa e radiofonici.

0. 2. 15. 6.

La Commissione.

Sostituire le parole: dei partiti e dei movimenti politici con le seguenti: dei partiti rappresentati a livello nazionale e dei movimenti politici rappresentati a livello nazionale.

0. 2. 15. 8.

Ignazio La Russa, Nania, Tassi, Tatarella, Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esenzione di cui al presente comma si applica a non più di un organo di stampa, di una radio e, ove consentito, di una emittente televisiva per ciascun partito o movimento politico.

0. 2. 15. 3.

Vigneri, Bassanini, Bargone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono organi di informazione di partito o di movimenti politici le emittenti televisive o radiofoniche la cui proprietà risulti iscritta a bilancio dei singoli partiti o movimenti politici e che siano indicate come tali nello statuto dell'emittente almeno dodici mesi precedenti alla competizione elettorale. Tali emittenti, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 3, dovranno presentare comunicazione congiunta col partito o movimento di riferimento non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Dalla data della comunicazione congiunta al Garante e per tutta la durata della legislatura successiva alle elezioni dovranno riportare con avvertenza sonora e visiva per tutta la durata delle trasmissioni di informazione e di approfondimento politico e culturale la avvertenza che sono « organi del par-

tito o movimento comunicati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ». In ogni caso è fatto divieto anche a tali emittenti di effettuare spot televisivi o inserzioni pubblicitarie di propaganda elettorale al partito o movimento diverso da quello del quale sono organi.

0. 2. 15. 9.

Ignazio La Russa, Nania, Tassi, Tatarella, Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi di informazione che intendano rientrare tra quelli di cui al comma 3 presentano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una dichiarazione congiunta sottoscritta dal proprio legale rappresentante e dal legale rappresentante del partito o movimento. Tale dichiarazione ha efficacia agli effetti di cui alla presente legge se espressa almeno centoventi giorni prima dell'inizio della campagna elettorale e non può essere revocata per la durata di quattro anni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria prescrive le forme da adottare per assicurare l'immediata riconoscibilità del collegamento tra l'organo di informazione e il partito o movimento politico di riferimento.

0. 2. 15. 4.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi di informazione che intendano rientrare fra quelli di cui al comma 3 presentano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una dichiarazione congiunta sottoscritta dal proprio legale rappresentante e dal legale rappresentante del partito o movimento. Tale dichiarazione ha efficacia agli effetti di cui alla presente legge se espressa almeno centoventi giorni prima dell'inizio della campagna elettorale e non può essere revocata per la durata di tre anni. Il Ga-

rante per la radiodiffusione e l'editoria prescrive le forme da adottare per assicurare l'immediata riconoscibilità del collegamento tra l'organo di informazione e il partito o movimento politico di riferimento.

0. 2. 15. 5.

Vigneri, Bargone, Bassanini, Tortorella, Barbera, Alfonsina Rinaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi di informazione che intendono rientrare fra quelli previsti dal comma 3 devono comunicare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria la loro decisione. Tale decisione ha efficacia, agli effetti del comma 3, se espressa non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero non oltre trenta giorni dalla registrazione della testata ovvero centoventi giorni prima dell'inizio della campagna elettorale.

0. 2. 15. 1.

Boato, Vigneri, Giuliari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 sono organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici quelli che presentano una comunicazione congiunta con quella del legale rappresentante del partito o movimento, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Tale comunicazione ha efficacia, agli effetti del comma 3, se espressa non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non oltre trenta giorni dalla registrazione della testata e comunque almeno centoventi giorni prima dell'inizio della campagna elettorale.

0. 2. 15. 2.

Vigneri, Bargone, Bassanini, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non rientrano altresì nel divieto previsto dal comma 1 le pubblicazioni o le

trasmissioni di confronto tra più candidati presenti nelle liste della medesima circoscrizione per la elezione della quota di deputati da eleggere col metodo proporzionale.

0. 2. 15. 10.

Tatarella, Ignazio La Russa,
Nania, Tassi, Gasparri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

2. 15.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali promosse da liste, gruppi di candidati e candidate impegnati nella competizione elettorale.

2. 13.

Vigneri, Bassanini, Bargone,
Barbera, Tortorella, Alfonso
Rinaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Tutte le forme di propaganda elettorale, radiotelevisiva o giornalistica devono recare, sempre e comunque, l'indicazione « propaganda elettorale a pagamento ancorché gratuitamente offerta dall'editore o da chicchessia ».

2. 14.

Tassi, Nania, Tatarella.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. In ogni caso, quando è indetto sui mezzi d'informazione, stampati e radiotelevisivi, un programma pubblicitario a favore di qualche candidato o formazione politica, pari accesso deve essere concesso, gratuitamente, ai candidati e alle liste concorrenti.

2. 01.

Tassi, Nania, Tatarella.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per i giornali, i periodici e le emittenti radiotelevisive a diffusione esclusivamente locale o regionale, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si intendono riferite ai soli candidati presenti nei collegi o circoscrizioni rientranti nel rispettivo bacino di diffusione.

2. 02.

Boato, Giuliari.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 3.

(Altre forme di propaganda).

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Ogni singolo strumento di propaganda elettorale sotto qualsiasi forma deve riportare il nominativo del segretario amministrativo o delegato responsabile della propaganda, ovvero quello del singolo candidato o del relativo mandatario che lo ha commissionato, nonché il nominativo di chi lo ha prodotto, la data e il luogo o stabilimento di produzione e, in caso di stampati, il numero delle copie tirate.

3. Giornali, stazioni radio e televisive, tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Gli strumenti di propaganda elettorale relativi a più candidati, prodotti da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni devono indicare il committente responsabile, che ne sostiene le spese. Essi devono altresì essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati *pro-quota* ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 6.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Insieme al certificato di iscrizione nelle liste elettorali è consegnata a ciascun elettore una pubblicazione informativa sui candidati del relativo collegio elettorale sia per la Camera che per il Senato. Ciascun candidato cura la parte relativa alla presentazione della propria candidatura.

3. 1.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash, Rapagnà.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. 7.

La Commissione.

Al comma 2, dopo la parola: nonché inserire le seguenti: in caso di stampati.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , in caso di stampati.,

3. 2.

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-messere, Bonino.

Al comma 2, sopprimere le parole: e, in caso di stampati, il numero delle copie tirate.

3. 3.

Vigneri, Barbera, Bargone, Bas-sanini, Tortorella, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le firme degli ordini e delle autorizzazioni devono essere autenticate dal notaio o dal sindaco o suoi delegati.

3. 4.

Vito, Pannella, Taradash, Ciccio-messere, Bonino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati *pro quota* ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 6.

3. 8.

La Commissione.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: a più candidati con le seguenti: a uno o più candidati.

3. 5.

Boato, Giuliari.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: prodotti inserire le seguenti: o commissionati.

3. 6.

Boato, Giuliari.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera che del Senato, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

3. 01.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera che del Senato, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

3. 02.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-
messere, Rapagnà, Taradash.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE.

ART. 4.

(Divieto di propaganda istituzionale).

1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE.

ART. 5.

(Divieto di sondaggi).

1. Nei dieci giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei sondaggi elettorali per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) istituto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate;

d) percentuale delle persone che non hanno risposto;

e) domande rivolte;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo seguito nell'elaborazione dei dati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5. 1. Maroni, Dosi.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

* 5. 2. Piro.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

* 5. 9. Tassi, Nania, Tatarella.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

5. 10. Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.

* 5. 11. Boato, Giuliari.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.

* 5. 20. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sette giorni.

** 5. 4. Landi.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sette giorni.

** 5. 12. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sette giorni.

** 5. 24. Lavaggi.

Al comma 1, dopo la parola: elezioni inserire le seguenti: o dei referendum.

5. 13. Piscitello, Novelli.

Al comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente: Quanti intendano pubblicare o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali per le elezioni politiche devono depositare presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria le seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio.

5. 25. Passigli.

Al comma 2, all'alinnea, sostituire le parole: la pubblicazione dei sondaggi elettorali con le seguenti: la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi.

5. 26. La Commissione.

Al comma 2, all'alinnea, sostituire le parole: elettorali per le elezioni politiche con le seguenti: in occasione di elezioni o referendum.

5. 14. Piscitello, Novelli.

Al comma 2, all'alinnea, sostituire le parole: devono essere con le seguenti: sono consentite solo qualora siano.

5. 3. Maroni, Dosi.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: istituto con la seguente: soggetto.

5. 21.

La Commissione.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: istituto inserire le seguenti: , ente o soggetto.

5. 15.

Boato, Giuliari.

Al comma 2, sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda.

5. 22.

La Commissione.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) definizione della collettività di riferimento.

5. 17.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-
messere, Taradash.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: percentuale inserire le seguenti: e numero.

5. 16.

Vito, Pannella, Taradash, Cic-
ciomessere, Bonino.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: alle domande.

5. 5.

Landi.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: alla domanda.

5. 18.

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-
messere, Taradash.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , il numero di persone delle quali è composto e la definizione dell'universo di riferimento.

5. 6.

Landi.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

5. 7.

Lavaggi.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) metodo di raccolta delle informa-
zioni e di elaborazione dei dati.

5. 23.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) metodo di raccolta delle informa-
zioni.

5. 8.

Landi.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) metodo di raccolta delle informa-
zioni (interviste personali, telefoniche, po-
stali).

5. 19.

Vito, Pannella, Taradash, Cic-
ciomessere, Bonino.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoll
nella seduta del 27 ottobre 1993.**

Artioli, Bonino, Caccia, Caldoro, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Forlani, Luigi Grillo, Matulli, Mazzuconi, Pratesi, Sacconi, Silvestri.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Bonino, Caccia, Caldoro, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Ferrarini, Fincato, Forlani, Luigi Grillo, Matulli, Mazzuconi, Sacconi, Silvestri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 26 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CELLAI: « Istituzione del tesserino di identificazione per i sanitari e norme per il miglioramento delle relazioni con l'utenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale » (3281);

LIA: « Norme in favore del lavoro casalingo » (3282);

POLLI: « Istituzione di un secondo capoluogo nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola » (3283).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione
di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge Bolognesi: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi ai fini previdenziali » (3148) *(annunziata nella seduta del 23 settembre 1993)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Calini Canavesi e Sestero Gianotti.

La proposta di legge Solaroli ed altri: « Norme per l'incentivazione delle unioni dei comuni » (2909) *(annunziata nella seduta del 9 luglio 1993)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Tattarini.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

MENSORIO: « Norme concernenti il limite di età per la permanenza in servizio attivo dei professori universitari ordinari » (3217) *(Parere della V, della VII e della XI Commissione);*

alla II Commissione (Giustizia):

FERRI: « Istituzione dell'albo professionale dei consulenti informatici » (3190) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

LAZZATI: « Norme per la sospensione dai pubblici uffici dei responsabili di delitti contro la pubblica amministrazione » (3229) (*Parere della I Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

DORIGO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dei fondi di funzionamento, di manutenzione e riservati a disposizione dei comandi e degli enti militari; sulle modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi terrestri, aerei e navali in dotazione alle Forze armate; sulle spese per il benessere del personale, compresa la gestione di mense, circoli, soggiorni e strutture ricreative in genere » (3206) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PASSIGLI: « Delega al Governo in materia di interventi per lo spegnimento degli incendi e per la riforestazione » (3072) (*Parere della I, della IV, della V, della XI e della XIII Commissione*);

BOTTINI: « Norme per la protezione delle zone a maggiore rischio di incendio » (3243) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

PALADINI: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, agli ex calciatori e agli ex allenatori » (3149) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

ARMELLIN ed altri: « Norme concernenti il personale sanitario » (3212) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

MENSORIO: « Interpretazione autentica dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti e norme in materia di riliquidazione dei

trattamenti pensionistici del personale civile e militare dello Stato » (3214) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*).

Assegnazione di una proposta di legge costituzionale a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 e del comma 1 dell'articolo 103 del regolamento, la seguente proposta di legge costituzionale è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

AGRUSTI ed altri: « Modifica dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di entrate tributarie » (2068) (*Parere della V e della VI Commissione*).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di ieri la VII Commissione permanente (Cultura), in sede legislativa, ha approvato il seguente progetto di legge:

FARIGU e PIRO: « Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" » (2392), *con l'assorbimento della proposta di legge*; ARMELLIN: « Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" » (2429), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno*.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Salvatore GRILLO, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 594);

nei confronti del deputato Giorgio LA MALFA, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 117 e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 595);

nei confronti del deputato Francesco CURCI, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, primo comma, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) nonché per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 317 dello stesso codice (concussione aggravata), ovvero, in alternativa, per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata) (doc. IV, n. 596);

nei confronti del deputato Rino NICOLOSI, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui agli articoli

81, capoverso, del codice penale e 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 597);

nei confronti del deputato Giulio DI DONATO, per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 598);

nei confronti del deputato Gianfranco OCCHIPINTI, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 599);

nei confronti del deputato Vittorio SGARBI, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione con il mezzo della stampa) (doc. IV, n. 600).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di mozioni, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-265
Lire 1000